

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 1° febbraio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 0508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1964, n. 1550.

Distacco delle omonime borgate Pianezze, rispettivamente, dai comuni di Bioglio, Pettinengo e Valle San Nicolao con aggregazione al comune di Camandona (Vercelli) . Pag. 505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1964, n. 1551.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1965 . . . Pag. 506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 dicembre 1964, n. 1552.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, in regione « Le Villette » di Torino. Pag. 506

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Convalida dell'acquisto di due immobili siti nel comune di Sant'Agapito, effettuato dall'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma Pag. 507

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti all'amministratore provvisorio del Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma Pag. 507

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari) Pag. 507

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Alpone », con sede in Vestenanuova (Verona) Pag. 507

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 507

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto Pag. 507

Ministero dell'industria e del commercio: Diario delle prove integrative scritte del concorso per esami a dieci posti di bollatore usciere in prova (coefficiente 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi Pag. 512

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « Medico aggiunto » in prova, gruppo A, grado VI, del ruolo sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Pag. 512

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1964, n. 1550.

Distacco delle omonime borgate Pianezze, rispettivamente, dai comuni di Bioglio, Pettinengo e Valle San Nicolao con aggregazione al comune di Camandona (Vercelli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 3 febbraio 1957 e 2 febbraio 1964, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle omonime borgate Pianezze, appartenenti ai comuni di Bioglio, Pettinengo e Valle San Nicolao (Vercelli), hanno chiesto l'aggregazione delle borgate medesime al comune di Camandona;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Bioglio in data 27 febbraio 1960, n. 1; del Consiglio

comunale di Camandona in data 10 maggio 1958, n. 10; del Consiglio comunale di Pettinengo in data 8 aprile 1959, n. 1 (59); del Consiglio comunale di Valle San Nicolao in data 20 febbraio 1960, n. 3; del Consiglio provinciale di Vercelli in data 19 maggio 1960, n. 192, e 4 maggio 1964, n. 196, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 settembre 1964, n. 2088;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le omonime borgate Pianezze sono distaccate, rispettivamente, dai comuni di Bioglio, Pettinengo e Valle San Nicolao ed aggregate al comune di Camandona, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1964, n. 1551.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, è fissato in sessantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 dicembre 1964, n. 1552.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, in regione « Le Villette » di Torino.

N. 1552. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, in regione « Le Villette » di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 36. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELL'INTERNO**

Convalida dell'acquisto di due immobili siti nel comune di Sant'Agapito, effettuato dall'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965 è stato convalidato, su proposta del Ministro per l'Interno, l'acquisto, effettuato dall'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia con atti pubblici in data 2 febbraio e 22 ottobre 1964 a rogito del notaio avv. Guido Riccio, di due terreni attigui siti nel comune di Sant'Agapito (Campobasso).

(469)

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Proroga dei poteri conferiti all'amministratore provvisorio del Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1965, i poteri conferiti al dott. Umberto Parlanti, amministratore provvisorio del Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma, sono stati prorogati dall'8 gennaio all'8 aprile 1965.

(415)

Nomina del commissario liquidatore della discolta Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1964, il dott. Paolo Bua è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari) già sciolta senza liquidatore con decreto in data 3 dicembre 1963.

(416)

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Alpone », con sede in Vestenanuova (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1964, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Alpone », con sede in Vestenanuova (Verona) e di cui al numero ord. 24 del decreto ministeriale in data 30 luglio 1964.

(413)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Scuola per infermieri ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.25/2.1028, in data 14 dicembre 1964 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, viene autorizzata a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Scuola per infermieri ed infermieri generici, approvato con decreto n. 300.7.III.25.2.59.

(503)

CONCORSI ED ESAMI**MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA**

Concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2336 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, ed in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio in condizione militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;

visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre: a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonché dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per

i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il Presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione né consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di

dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
- 4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

- 5) certificato generale del casellario giudiziale.
- 6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);
- 7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

- a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

- b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;
- c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;
- d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai ter-

ritori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400.

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1965

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 147

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(D.P. 18 luglio 1949, n. 674 - Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
<i>Prove scritte</i>				
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota A	—	otto ore	2
<i>Prove orali (1)</i>				
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(Parte marittima)

Testi 1^a — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Testi 2^a — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Canellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Testi 3^a — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Testi 4^a — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Testi 5^a — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stalle e controstalle - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Testi 6^a — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Testi 7^a — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Testi 8^a — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Testi 9^a — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Testi 10^a — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Testi 11^a — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Testi 1^a — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Testi 2^a — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Testi 3^a — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: a) pirateria; b) tratta degli schiavi; c) protezione cavi sottomarini; d) polizia della pesca in alto mare.

Testi 4^a — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Testi 5^a — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Testi 6^a — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Testi 7^a — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Testi 1^a — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentrato e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Testi 2^a — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Testi 3^a — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Testi 4^a — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Testi 5^a — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Testi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Testi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Testi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Testi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Testi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Testi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Testi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Testi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Testi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Testi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subjetivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Testi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Testi 3ª — I Soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Testi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Testi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Testi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Testi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denuncia di nuove opere e di danno temuto.

Testi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Testi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Testi 10ª — Le successioni in generale; acquisto e rinuncia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Testi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Testi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Testi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Del'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Testi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggra-

vanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Testi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Testi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica;

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Testi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Testi 1ª:

- Concetto e importanza dell'economia politica;
- Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
- Concetto ed importanza della statistica.

Testi 2ª:

- Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
- Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
- Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Testi 3ª:

- Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
- Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;
- Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Testi 4ª:

- Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
- La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto.
- La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Testi 5ª:

- Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
- La distribuzione della ricchezza;
- Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Testi 1ª:

- Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
- L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Testi 2ª:

- Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
- L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Testi 3ª:

- Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;
- L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Testi 4ª:

- Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Testi 5^a:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;
b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Testi 6^a:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;
b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto (provincia di)
nato a appartenente al distretto militare
il residente a (1)
di (provincia di) via n.
chiedo di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2));
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)
di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto superiore nell'anno
di trovarmi nella seguente posizione (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. il
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

(1) Luogo di residenza qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che danno diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(488)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove integrative scritte del concorso per esami a dieci posti di bollatore usciere in prova (coefficiente 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Le prove integrative scritte del concorso per esami a dieci posti di bollatore usciere in prova (coefficiente 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 1° ottobre 1964, avranno luogo in Roma, rispettivamente, presso il Palazzo degli esami via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 19 febbraio 1965, con inizio alle ore 8, e presso il Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 20 febbraio 1965, alle ore 8,30 (prova facoltativa di lingua tedesca).

(578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « Medico aggiunto » in prova, gruppo A, grado VI, del ruolo sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova, gruppo A, grado VI, del ruolo sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, già fissato al 31 gennaio 1965, come dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 dell'11 dicembre 1964, è prorogato al 1° marzo 1965.

(591)

UMBERTO PETTINARI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.